Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istat
Istituto Nazionale di Statistica

ACCORDO QUADRO

TRA

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, di seguito denominato CNR, con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, CAP 00185 , C.F. 80054330586), rappresentato per la firma del presente atto dal Presidente Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, domiciliata per la carica presso la sede sopra indicata.

E

l'**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA,** di seguito denominato Istat, con sede in Roma, Via Cesare Balbo n. 16, CAP 00184, C.F. 80111810588, rappresentato per la firma del presente atto dal Prof. Francesco Maria Chelli, in qualità di incaricato – nelle more del perfezionamento della nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica – dello svolgimento degli atti di legale rappresentanza e di ordinaria amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 l'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (SISTAN);
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 322/1989, l'Istat fa parte del SISTAN e, in conformità all'art. 15, comma 1, del medesimo decreto, provvede: all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale (lettera c); all'assistenza tecnica agli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale (lettera d); alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi (lettera h); alla promozione di studi e ricerche in materia statistica (lettera m);
- ai sensi dell'art. 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 322/1989, l'Istat provvede all'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, alla ricerca e allo studio sulle statistiche inerenti a fenomeni d'interesse nazionale, nonché alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;
- l'art. 3, comma 4, dello Statuto dell'Istat dispone che "*l'Istat persegue lo scopo istituzionale di svolgere, promuovere e valorizzare l'attività di ricerca finalizzata al miglioramento della qualità delle statistiche ufficiali e dei relativi processi di produzione, sviluppo e diffusione*";
- l'art. 4, lettera g), dello Statuto sopra citato prevede "*la promozione di forme di collaborazione con le università e gli enti ed istituzioni di ricerca e con altri soggetti pubblici e privati*";

- l'art. 2 (provv. N.93/2018) dello Statuto del CNR dispone che "il CNR, quale ente pubblico nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie; di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico agli organi costituzionali e alle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 3 (provv. n. 93/2018) dello Statuto del CNR dispone che "in coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca (PNR), con gli atti di indirizzo e con le direttive adottati dal Ministro, il CNR: a) svolge, promuove, coordina e finanzia attività di ricerca e ne cura l'applicazione promuovendo l'interdisciplinarità; b) promuove la valorizzazione e l'utilizzazione dei risultati della ricerca; (…); e) collabora con le università e con gli altri enti di ricerca per la promozione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e per la reciproca condivisione delle risorse sulla base di apposite convenzioni; (…); l) promuove la formazione e la crescita scientifica del personale addetto alla ricerca (…); m) contribuisce all'integrazione tra i sistemi dell'istruzione e della formazione e il sistema della ricerca e l'innovazione tecnologica collaborando a tal fine con istituzioni nazionali, regionali e locali per il miglioramento della qualità del sistema educativo nazionale; n) contribuisce all'analisi del contesto scientifico ed economico nazionale ed internazionale e delle prospettive di sviluppo anche al fine di fornire supporto allo Stato, alle regioni e al sistema delle autonomie locali, nella programmazione delle politiche per la ricerca e l'innovazione; o) promuove la diffusione della conoscenza nella società; p) sostiene nuove idee progettuali e nuovi settori emergenti al fine di promuovere l'avanzamento delle conoscenze, l'innovazione per la competitività e lo sviluppo sociale e culturale del Paese; (…)";
- l'art. 19 (provv. n. 93/2018) dello Statuto del CNR dispone che "per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento", il CNR può: a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali; (…); e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali";
- i trattamenti di dati personali effettuati da soggetti pubblici e privati sono disciplinati dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, *relativo alla protezione delle persone fisiche con*

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016"* (Codice privacy);

- l'art. 9 del decreto legislativo n. 322/1989 detta disposizioni per la tutela del segreto statistico.

CONSIDERATO CHE

- è compito del Sistema statistico nazionale produrre e diffondere l'informazione statistica ufficiale, secondo requisiti europei di affidabilità, imparzialità, trasparenza, accessibilità e pertinenza, capaci di descrivere le condizioni sociali, economiche, demografiche e ambientali del Paese e i cambiamenti che avvengono in esso;
- il quadro delle attività di ricerca svolte presso l'Istat e il CNR evidenzia elementi di convergenza e numerosi aspetti di complementarità;
- nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e funzionali, l'Istat e il CNR intendono sviluppare un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione di attività e progetti di studio e ricerca su tematiche trasversali di interesse reciproco, con metodologie interdisciplinari, di tipo geo-statistiche ed econometriche, a progetti e percorsi di formazione, pubblicazioni scientifiche, eventi e seminari per valorizzare i risultati delle attività comuni.

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'articolo 15 in base al quale i soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni";
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
- l'art. 9 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con decreto del Presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che richiede la tracciabilità dei processi decisionali.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse al presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Con il presente Accordo il CNR e l'Istat, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, manifestano la volontà di sviluppare un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione di:
   - attività e progetti di studio e ricerca su tematiche trasversali di interesse reciproco;
   - attività di analisi e studi con metodologie interdisciplinari, di tipo geo-statistiche ed econometriche, aventi a oggetto temi nel campo dei beni culturali, ambientali, del turismo, del territorio, del profilo agricolo ed economico, della green economy, del ruolo e del funzionamento delle istituzioni pubbliche e private, dell'evoluzione demografica e delle migrazioni, dei divari territoriali, finalizzate anche ai fabbisogni derivanti dalle misure del PNRR;
   - progetti e percorsi di formazione anche attraverso l'utilizzo di metodologie innovative e l'apporto delle tecnologie didattiche;
   - pubblicazioni scientifiche e alla realizzazione di notiziari, newsletter e quant'altro necessari alla diffusione in rete di informazioni sulle attività rientranti nei contenuti dell'Accordo sottoscritto dalle Parti;
   - promozione di attività di diffusione anche mediante eventi e seminari.

Articolo 3

(Accordi operativi)

1. Le Parti si impegnano a regolare mediante appositi "accordi operativi" da stipularsi nelle forme stabilite dai rispettivi ordinamenti lo svolgimento delle iniziative di collaborazione concernenti le aeree comuni di interesse individuate dall'articolo 1 del presente Accordo.
2. Con riferimento a ciascuna iniziativa di collaborazione, con gli accordi operativi di cui al comma 1 saranno regolati in particolare: obiettivi, modalità e tempi di esecuzione, ripartizione di eventuali oneri, eventuali attività di trattamento e scambio di dati e informazioni, utilizzo e diffusione dei risultati.

Articolo 4

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione a esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo.
3. le Parti si danno atto che i trattamenti di dati personali che dovessero essere necessari per l'esecuzione del presente Accordo saranno effettuati in conformità della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di tutela del segreto statistico.

Articolo 5

(Durata e modifiche dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha durata triennale, con decorrenza dalla data di stipula, e potrà essere prorogato per espressa volontà delle Parti da manifestare, prima della scadenza, con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula del presente Accordo.
2. È facoltà delle Parti procedere in ogni tempo, di comune accordo, a integrazioni e modifiche del presente Accordo che dovessero risultare utili o necessarie alla prosecuzione o al miglioramento della collaborazione.
3. Le integrazioni e modifiche di cui al comma 2 formano oggetto di appositi atti aggiuntivi sottoscritti con la stessa procedura seguita per la stipula del presente Accordo.

Articolo 5

(Oneri e spese)

1. Dal presente Accordo quadro non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. La ripartizione di eventuali oneri connessi alla realizzazione delle singole attività di collaborazione sarà regolata nei relativi "accordi operativi".
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le Parti provvedono all'esecuzione degli impegni assunti con il presente Accordo nell'ambito delle rispettive disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie.

Articolo 7
(Registrazione)

1. Il presente Accordo, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a spese della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale.

per il Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Presidente
Maria Chiara CARROZZA

Maria Chiara Carrozza
14.04.2023 14:18:53
GMT+01:00

per l'Istituto nazionale di statistica
Il Presidente
Francesco Maria Chelli

Firmato digitalmente da: Francesco Maria Chelli
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588
Data: 07/04/2023 09:43:58